

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle		La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt	
Capitolo/Kapitel	Esercizio/ Finanzjahr	Trento, Trient	dott.ssa Lucia Moser firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 67/20

Nr. 67/20

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

22.12.2020

***In presenza dei
sottoindicati membri***

***In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder***

***Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore
Segretario questore***

***Roberto Paccher
Josef Nogger
Luca Guglielmi
Alessandro Savoï
Helmut Tauber
Alessandro Urzì***

***Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär***

***Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale***

Dr. Stefan Untersulzner

***Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates***

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Avvio della procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio di informazione sulle attività del Consiglio regionale</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Einleitung des Wettbewerbsverfahrens für die Erteilung des Auftrags zur Berichterstattung über die Tätigkeit des Regionalrates</p>
--	---

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il *“Testo coordinato del regolamento organico del personale del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* approvato con decreto del Presidente del Consiglio regionale del 18 ottobre 2018, n. 87 ed in particolare l'articolo 15;

Dato atto che l'art. 15, comma 1 del Regolamento organico del Consiglio regionale prevede che *“Le mansioni relative alla predisposizione di comunicati, pubblicazioni e dei rapporti con la stampa e alle pubbliche relazioni sono affidate mediante contratto a persone fuori ruolo iscritte all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti di cui alla legge n. 69/1963 e successive modifiche ed integrazioni”*;

Preso atto che le mansioni previste all'articolo sopra indicato non sono riconducibili a personale di ruolo;

Visto l'art. 15, comma 2, ove si prevede che *“Il personale di cui al comma 1 può articolarsi in due unità”*;

Preso atto che la previsione dello stesso articolo 15 introduce la facoltà del Consiglio regionale di assumere personale dipendente fuori ruolo, ma non esclude l'ulteriore facoltà di acquisire servizi in appalto;

Considerato che è cessato il rapporto di lavoro della figura professionale che svolgeva le mansioni sopra richiamate;

Ritenuto necessario, nelle more delle valutazioni in corso, assicurare il servizio di informazione attraverso il ricorso ad un operatore economico abilitato alla fornitura di servizi giornalistici;

Ritenuto, per ragioni di trasparenza, selezionare l'operatore economico suddetto previo confronto concorrenziale tra gli operatori iscritti nell'apposita categoria del mercato elettronico

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den mit Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 87 vom 18. Oktober 2018 genehmigten *“Koordinierten Text der Personaldienstordnung des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol”*, im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 15;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 15 Absatz 1 der Personaldienstordnung des Regionalrates Folgendes vorsieht: *„Das Verfassen von Pressemitteilungen, die Veröffentlichungen, die Beziehungen zur Presse sowie die Öffentlichkeitsarbeit werden Personen außerhalb des Stellenplans mittels Auftrag anvertraut. Diese sind in die Journalistenkammer für Berufsjournalisten und Publizisten gemäß Staatsgesetz Nr. 69/1963 in geltender Fassung eingetragen.“*;

Zur Kenntnis genommen, dass die im oben angeführten Artikel vorgesehenen Aufgaben nicht von planmäßig eingestuftem Personal abgewickelt werden können;

Nach Einsicht in den Artikel 15 Absatz 2, der vorsieht, dass *„der Auftrag gemäß Absatz 1 an zwei Personen vergeben werden kann“*;

Zur Kenntnis genommen, dass der Wortlaut des Artikels 15 dem Regionalrat die Möglichkeit zuerkennt, Personen außerhalb des Stellenplans aufzunehmen, aber gleichzeitig auch nicht die Möglichkeit ausschließt, Dienste anhand einer Auftragsvergabe zu erwerben;

Hervorgehoben, dass das Arbeitsverhältnis mit dem Journalisten, der die oben angeführten Aufgaben abgewickelt hat, erloschen ist;

Die Ansicht vertretend, dass es bis zum Abschluss der derzeit stattfindenden Prüfungen notwendig ist, den Informationsdienst zu gewährleisten, indem die Dienste einer zur Berichterstattung in der Presse ermächtigten Person in Anspruch genommen werden;

In der Ansicht, dass aus Gründen der Transparenz, die vorgenannte Person nach vorherigem Wettbewerbsvergleich unter den in der entsprechenden Kategorie des elektronischen

Mepat;

Visto il capitolato speciale allegato alla presente deliberazione, che descrive le attività necessarie per assicurare una corretta informazione delle attività consiliari;

Dato atto che l'importo onnicomprensivo a base d'asta è quantificato in euro 6.000,00 (leggasi euro seimila/00), oltre IVA, per una durata di quattro mesi, prorogabili di altri quattro mesi alle medesime condizioni contrattuali ed aggiudicazione all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 556 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021 - 2023;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*);

Considerato che, in conformità alla

Marktes der autonomen Provinz Trient eingetragenen Wirtschaftsteilnehmern ausgewählt werden sollte;

Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Sondervergabebestimmungen, in denen die für eine korrekte Berichterstattung über die Tätigkeit des Regionalrates notwendigen Maßnahmen beschrieben werden;

Zur Kenntnis genommen, dass der Ausschreibungsbetrag im allumfassenden Ausmaß von 6.000,00 Euro (sechstausend/00) zuzüglich MwSt. für den Zeitraum von vier Monaten festgesetzt worden ist, wobei diese zu denselben Bedingungen um weitere vier Monate verlängert werden können, und der Auftrag an den Marktteilnehmer, der das preislich günstigste Angebot vorlegt, vergeben werden soll;

Festgestellt, dass auf dem Kapitel 556 des Ausgabenvoranschlages für die Finanzjahre 2021-2023 die finanziellen Mittel vorhanden sind;

Nach Einsicht in den Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002, in welchem vorgesehen ist, dass *„die Region bei der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinz Trient über die öffentlichen Verträge laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 9. März 2016, Nr. 2 und seinen eventuellen späteren Änderungen und Ergänzungen anwendet“*;

Nach Einsicht in das Gesetz der Autonomen Provinz Trient Nr. 2 vom 9. März 2016 (Umsetzung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergaben und der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Auftragsvergabe);

Nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 23 vom 19. Juli 1990 auf dem Sachgebiet des Vertragswesens in der Autonomen Provinz Trient;

Nach Einsicht in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 10-40/Leg. vom 22. Mai 1991 (Verordnung zur Umsetzung des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. Juli 1990 betreffend *„Regelung des Vertragswesens und der Verwaltung der Güter der Autonomen Provinz Trient“*);

Hervorgehoben, dass die Absicht besteht,

normativa provinciale in materia di appalti per le attività sopra descritte si intende avvalersi del mercato elettronico e procedere ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2317 del 27 dicembre 2017, che ha approvato i nuovi "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT);

Visto l'art. 5 del Regolamento interno;

A maggioranza dei voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Di autorizzare l'indizione di confronti concorrenziali sul mercato elettronico Mepat per l'affidamento del servizio indicato in premessa autorizzando, sin da ora, il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

2. Di approvare il capitolato allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ferme restando l'apposizione di eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il confronto concorrenziale.

3. Di affidare il servizio relativo alle attività di cui al capitolato allegato all'operatore che avrà offerto il prezzo più basso.

4. di prenotare la spesa di euro 7.320,00 (IVA inclusa), come citato nelle premesse, al capitolo 556 del piano finanziario U 1.03.02.02.999.

5. Di rinviare a successivi e separati provvedimenti l'approvazione dell'esito delle procedure di gara e l'impegno delle relative spese.

6. Di delegare il Presidente alla sottoscrizione, a gara esperita, del contratto sopra individuato col soggetto che avrà praticato l'offerta al prezzo più basso.

in Einklang mit der Landesgesetzgebung auf dem Sachgebiet der Auftragsvergabe die oben beschriebenen Dienste auf den elektronischen Markt zu erstehen und im Sinne des Artikels 21 des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. Juli 1990 vorzugehen;

Nach Einsicht in den Beschluss der Trentiner Landesregierung Nr. 2317 vom 27. Dezember 2017, mit dem die neuen „Kriterien und Einzelvorschriften für die Inanspruchnahme des elektronischen Marktes der Autonomen Provinz Trient (MEPAT) festgeschrieben worden sind;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit,

b e s c h l i e ß t

1. Den Wettbewerbsaufruf auf dem elektronischen Markt für die Vergabe des in den Prämissen genannten Dienstes zu ermächtigen, wobei schon jetzt die freihändige Vergabe gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. Juli 1990 ermächtigt wird.

2. Die beiliegenden Vergabebestimmungen zu genehmigen, die ergänzenden und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden, unbeschadet eventueller Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich für den Wettbewerbsvergleich als notwendig erweisen sollten.

3. Die Person mit der in den beiliegenden Vergabebedingungen angeführten Tätigkeit zu beauftragen, die das preislich günstigste eingereicht hat.

4. Die in den Prämissen angeführte Ausgabe in Höhe von 7.320,00 Euro (MwSt. inbegriffen) auf dem Kapitel 556 des Finanzkontenplans U 1.03.02.02.999 vorzumerken.

5. Die Genehmigung des Ergebnisses des Ausschreibungsverfahrens und die Zweckbindung der damit verbundenen Ausgaben auf spätere und getrennte Maßnahmen zu verschieben.

6. Den Präsidenten zu beauftragen, - nach erfolgtem Wettbewerb - den genannten Dienstleistungsvertrag mit dem Anbieter zu unterzeichnen, der das günstigste Angebot unterbreitet hat.

7. Di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo";
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

7. Zur Kenntnis zu nehmen, dass auf der Website des Regionalrats in der Sektion „Transparente Verwaltung“ all das veröffentlicht wird, was von den Bestimmungen über die Transparenz vorgesehen ist.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der im Sinne des Art. 29 und nachfolgende des GvD Nr. 104 vom 2. Juli 2010 „Kodex des Verwaltungsprozesses“ innerhalb 60 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist;
- außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der im Sinne des DPR vom 24.11.1971, Nr. 1199 innerhalb 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist.


IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
firmato-gezeichnet

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

CAPITOLATO SPECIALE

BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

1. Il presente capitolato disciplina l'erogazione del servizio di informazione e comunicazione del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, le cui attività sono descritte al successivo art. 2.
2. L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata di 4 mesi, prorogabile per ulteriori 4 mesi, previa valutazione preventiva dell'attività svolta a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2 – Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio oggetto dell'appalto riguarda l'organizzazione e l'espletamento di tutte le attività tipiche dell'attività informativa di una Pubblica Amministrazione, finalizzate a favorire una divulgazione efficace, anche verso i Consiglieri regionali, dei contenuti delle attività svolte, nonché tutelare e valorizzare l'immagine a livello nazionale e internazionale del Consiglio regionale.
2. In particolare, il servizio dovrà assicurare le seguenti caratteristiche:
 - a) l'esecuzione di attività rese da giornalisti professionisti o pubblicitari e di un *team* adeguato allo svolgimento delle attività;
 - b) l'elaborazione e la redazione di una strategia generale di comunicazione che tenga conto delle specificità del Consiglio regionale;
 - c) la definizione della migliore strategia di comunicazione per ogni comunicazione. In particolare: a) selezione temi e definizione timing comunicati, definizione e aggiornamento media list, calendario e priorità delle comunicazioni, b) ideazione, scrittura e invio comunicati stampa, proposta ai giornalisti delle notizie; c) identificazione giornalisti cui proporre eventuali interviste o esclusive in caso di comunicazioni rilevanti;
 - d) le attività di *crisis management*;
 - e) la progettazione e la realizzazione dei planning delle attività di comunicazione sulla base della programmazione dei lavori consiliari, degli eventi e delle attività in programma;
 - f) la copertura sui principali media, con diffusione di notizie e gestione dei rapporti con i giornalisti. Tale copertura dovrà essere estesa anche ai media regionali, che divulgano e trasmettono nelle lingue tedesca e ladina;
 - g) la gestione dei rapporti con i giornalisti e l'organizzazione di conferenze stampa in occasione di eventi organizzati dal Consiglio regionale;
 - h) il monitoraggio e l'analisi della rassegna stampa per i temi istituzionali e la conseguente comunicazione, con allegazione degli opportuni elementi, tramite note informative alla Segreteria generale;
 - i) l'assistenza telefonica o a mezzo email secondo gli orari 9-18 per situazioni ordinarie, mentre per situazioni d'emergenza secondo necessità; allo scopo l'appaltatore si obbliga a comunicare un recapito telefonico al quale essere raggiungibile anche in caso di urgenza;

j) lo svolgimento di particolari attività inerenti il servizio, definite in stretto coordinamento con il Consiglio regionale e secondo tempistiche concordate;

k) suggerimenti / proposte per una più efficace comunicazione attraverso il sito internet del Consiglio regionale e l'eventuale utilizzo dei *social network* per la più ampia diffusione delle comunicazioni relative all'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi;

3. Il servizio dovrà assicurare, su richiesta del Presidente e, in ogni caso, durante le sedute del Consiglio regionale, la presenza del giornalista professionista o pubblicitario presso la sede del Consiglio regionale. Lo stesso servizio dovrà essere reso in lingua italiana e tedesca.

4. Dovrà essere assicurata, quando richiesta, la presenza del giornalista professionista o pubblicitario alle missioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale nella Regione Trentino Alto Adige.

5. I servizi richiesti in occasione dei lavori del Consiglio regionale, comprensivi di redazione di comunicati e del resoconto della seduta, ovvero di comunicazioni del presidente dovranno essere resi nella stessa giornata. L'inadempimento è causa di risoluzione del contratto.

Art. 3 – Obblighi dell’Affidatario

1. Nella realizzazione dell'attività, l'affidatario dovrà:

a) espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e\o propri soci, e\o collaboratori contrattualizzati. La violazione di tale disposizione determina la risoluzione del contratto;

b) obbligarsi ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;

c) obbligarsi a sostenere tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso, comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto;

d) a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali con riferimento a tutti i dati il cui trattamento si renda necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

2. Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di rapporto di lavoro, nonché delle norme vigenti in materia di trattamenti di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

3. È fatto divieto di subappalto.

4. Con riferimento alle attività oggetto di appalto, l'appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta del committente, la documentazione comprovante la regolarità dei trattamenti economici e previdenziali del

proprio personale. La mancata produzione della documentazione richiesta nei tempi indicati dal committente è causa di risoluzione del contratto.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016) e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionali (art. 83, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016), come di seguito indicati:

a) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente gara o con il settore di attività oggetto dell'appalto. In caso di cooperative, è richiesta l'iscrizione all'albo delle società cooperative.

b) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: al fine di individuare un soggetto economicamente solido ed in grado di assolvere ad un corretto ed efficace espletamento dei servizi oggetto del presente appalto l'operatore economico deve possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto in ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili pari ad almeno € 80.000,00;

c) disporre di almeno un giornalista professionista o pubblicista che abbia maturato esperienza nel servizio di Ufficio stampa presso società private e/o pubbliche amministrazioni;

d) possedere una perfetta conoscenza della lingua tedesca ed italiana da parte del giornalista incaricato di seguire i lavori del Consiglio regionale, al fine di poter interloquire nella lingua prescelta dal singolo consigliere regionale.

2. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme e delle condizioni contenute nel Capitolato e negli altri documenti relativi alla procedura in oggetto.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione del servizio

1. Il servizio di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016. Il prezzo a base d'asta è pari a complessivi € 6.000,00, oltre IVA. L'importo offerto si intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

2. Nella suddetta quantificazione sono comprese anche gli oneri interferenziali, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il prestatore di servizi aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso così corrisposto.

Art. 6 – Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà mediante accreditamento presso un istituto bancario indicato dal contraente, previo esito positivo della regolare esecuzione ed approvazione da parte della Stazione Appaltante di cui al precedente art. 3, comma 2, dietro presentazione di apposite fatture elettroniche.

2. Il compenso sarà così corrisposto con cadenza bimestrale.

Art. 7 - Clausola di riservatezza

1. Il fornitore aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili a terzi o comunque a divulgare, salvo su espressa indicazione del Consiglio regionale, i dati e le informazioni derivanti dall'attuazione del presente capitolato.

2. Tutti i materiali prodotti dal fornitore aggiudicatario durante l'esecuzione del contratto derivante dal presente capitolato sono di proprietà del Consiglio regionale.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle infrastrutture pubblici di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, e dai sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC.

3. L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Penali

1. Nei casi diversi da quelli per i quali è prevista la risoluzione per inadempimento, laddove il Consiglio regionale accerti, da parte dell'affidatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e in tutti i documenti di gara e nel contratto e sia possibile e di

interesse del committente l'adempimento tardivo della prestazione richiesta, lo stesso provvederà, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, a costituire in mora l'affidatario assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, verrà applicata, nei confronti dell'affidatario, una penale di € 250,00 al giorno fino ad un massimo di 5 giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto s'intenderà risolto con conseguente diritto al risarcimento del danno. Si richiama quanto previsto dall'art. 27 del legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:

- a) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
- b) sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento;
- d) cancellazione/sospensione dall'albo professionale, qualora tale iscrizione sia necessaria ai fini della esecuzione del contratto.

2. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e l'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

3. In caso di risoluzione del contratto, per le motivazioni indicate nel presente e nel successivo articolo, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art. 11 - Clausole risolutive espresse

1. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del fornitore aggiudicatario del lotto nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico del fornitore aggiudicatario;
- c) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- d) applicazione a carico del fornitore aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Art. 12 - Criteri interpretativi

1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art.13 - Controversie

1. Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della procedura di gara e dei conseguenti contratti di prestazione di servizio sarà competente il foro di Trento.

Art. 14 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio regionale Trentino – Alto Adige, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 16 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.
2. L'amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione o di revocare la procedura in caso di sopravvenute ragioni di interesse dell'ente. L'amministrazione si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di stipulare il contratto nelle more delle verifiche circa il possesso dei requisiti nei confronti del soggetto aggiudicatario.
4. Sono poste a carico del fornitore aggiudicatario le spese di bollo e eventuali spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto e dei relativi allegati.
5. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto del valore dell'appalto. Qualora si rendesse necessario aumentare o ridurre le prestazioni oggetto del presente contratto in una misura percentuale superiore al 20 per cento del valore dell'appalto, le parti convengono di procedere alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente contratto.